

RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU-TASI

come regolarizzare il mancato o parziale versamento

L'omesso o il parziale versamento può essere regolarizzato con il pagamento spontaneo di **IMPOSTA NON VERSATA + INTERESSI LEGALI + SANZIONI RIDOTTE.**

Gli **INTERESSI** sono calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

Il saggio di interesse legale è:

dal 01/01/2018 al 31/12/2018, pari a 0,3%;

dal 01/01/2019 pari a 0,8%

Le **SANZIONI** sono ridotte come segue:

- **parziale od omesso versamento acconto/saldo**, rispetto al termine fissato per il versamento:
 - **entro 14 giorni:** la sanzione è pari a **0,1% per ogni giorno di ritardo** (ravvedimento SPRINT)

Giorni di ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sanzione ridotta	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%

- **dal 15° al 30° giorno:** la sanzione è pari al **1,5%** (ravvedimento BREVE)
 - **dal 31° al 90° giorno:** la sanzione è pari al **1,67%** (ravvedimento MEDIO)
 - **oltre il 90° giorno ed entro un anno:** la sanzione è pari al **3,75%** (ravvedimento LUNGO)
- **omessa presentazione della dichiarazione con omesso versamento:** sanzione ridotta al 10% con un minimo di € 5,00, con regolarizzazione entro 90 giorni dalla scadenza;
- **infedele dichiarazione con parziale od omesso versamento:** sanzione ridotta al 6,25% con presentazione di dichiarazione correttiva entro il termine di presentazione previsto per la dichiarazione dell'anno successivo.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.